

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

AREE FABBRICABILI

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 13.06.2001, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, HA DETERMINATO CON DECORRENZA 01.01.2002 IL VALORE MINIMO DELLE AREE FABBRICABILI COME DA PROSPETTO QUI DI SEGUITO RIPORTATO:

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq	
	INCLUDE IN P.A.	NON INCLUDE IN P.A.
ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI CO	€ 56,81 (£. 110.000)	€ 69,72 (£. 135.000)
ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI C1	€ 46,48 (£. 90.000)	€ 59,39 (£. 115.000)
ZONE OMOGENEE D (D1 - D2 - D3)	€ 64,56 (£. 125.000)	€ 77,47 (£. 150.000)

1. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.